

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 dicembre 2013

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di dicembre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Joël FARCOZ**

**Antonio FOSSON**

**Pierluigi MARQUIS**

**Renzo TESTOLIN**

**Marco VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 8.33, dopo l'approvazione della deliberazione n. 2103.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2122** OGGETTO :

APPROVAZIONE, DI INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATA CON DGR N. 2479 IN DATA 21 DICEMBRE 2012.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), ha stabilito:

- al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Richiama la deliberazione n. 55 in data 13 gennaio 2012 ad oggetto "*Approvazione, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014), per l'anno 2012.*", con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012.

Richiama, altresì, la deliberazione n. 2479 in data 21 dicembre 2012 ad oggetto "*Approvazione, di intesa con il consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014), a partire dall'anno 2013.*", con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013.

Precisa che, in data 28 novembre 2013, presso la sede del Consiglio permanente degli enti locali si è tenuto un incontro, sollecitato dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, alla presenza dei rappresentanti del Consiglio stesso, dell'Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti, dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione e delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Sottolinea che i presenti alla riunione hanno ritenuto opportuno, alla luce dell'esperienza maturata durante i primi due anni di applicazione dell'imposta, redigere una proposta, condivisa da tutti i soggetti coinvolti, di revisione di alcuni aspetti della disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2479/2012 e in particolare:

- in merito alla misura dell'imposta: modificazione, per le residenze turistico-alberghiere, del numero di posti letto (da due a tre) preso a riferimento per la determinazione dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva;
- in merito alla destinazione delle risorse: inserimento delle fondazioni tra i soggetti con cui realizzare interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica, nonché previsione della possibilità di una consultazione preventiva, non vincolante, delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive da parte delle amministrazioni comunali;
- in merito alle esenzioni e alle riduzioni: innalzamento dell'età attualmente prevista per i minori (da anni dieci ad anni tredici) ed eliminazione del vincolo che prevede il beneficio nei soli casi in cui i minori usufruiscano di tariffe gratuite, previsione di esenzione per

coloro che alloggiano per più di sette giorni e per le persone disabili, nonché possibilità per i Comuni di prevedere una riduzione fino a un massimo del cinquanta per cento dell'imposta per i gruppi organizzati di almeno venticinque partecipanti;

- in merito alle dichiarazioni e ai versamenti: modificazione della periodicità, prevedendo che tali adempimenti siano svolti ogni quattro mesi anziché ogni semestre.

Evidenzia l'opportunità di accogliere tale proposta in quanto la stessa è frutto di un confronto tra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, e su sua proposta;
- preso atto che in data 17 dicembre 2013 è stata raggiunta l'intesa sulla proposta della presente deliberazione con il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura finanza e contabilità enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con decorrenza 1° gennaio 2014, le seguenti modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*legge finanziaria per gli anni 2012/2014*), approvata con l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012:
  - a) al punto b2) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: *“le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e”* sono soppresse;
  - b) dopo il punto b2) del comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente punto:  
*“b2bis) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;”*;
  - c) al punto d2) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: *“le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e”* sono soppresse;
  - d) dopo il punto d2) del comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente punto:  
*“d2bis) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;”*;
  - e) al punto b) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: *“e/o con associazioni”* sono inserite le seguenti parole: *“e/o con fondazioni”*;

- f) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:  
*“1bis. Ferma restando la totale autonomia dell'amministrazione comunale nella destinazione delle risorse di cui al punto 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.”;*
- g) alla rubrica dell'articolo 7 dopo la parola: *“Esenzioni”* sono inserite le seguenti parole: *“e riduzioni”;*
- h) al punto b) del comma 1 dell'articolo 7 la parola: *“dieci”* è sostituita dalla seguente parola: *“tredici”* e le parole: *“, qualora beneficino di tariffe gratuite”* sono soppresse;
- i) dopo il punto f) del comma 1 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti punti:  
 “g) *coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;*  
 h) *le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.”;*
- j) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente comma:  
*“1bis. La misura dell'imposta, determinata ai sensi dell'art. 5, può essere ridotta dal Comune fino a un massimo del 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.”;*
- k) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:  
*“1bis. A decorrere dall'anno 2014, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le seguenti scadenze:*  
 - *entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;*  
 - *entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;*  
 - *entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.”;*
- l) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:  
*“2bis. Per il solo anno 2014, la dichiarazione di cui al punto 1bis, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2013, è presentata entro il 15 gennaio 2014.”;*
- m) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:  
*“3bis. A decorrere dall'anno 2014, gli adempimenti di cui al comma 3 sono effettuati secondo le seguenti scadenze:*  
 - *entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;*  
 - *entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;*  
 - *entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.”;*
- n) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:  
*“4bis. Per il solo anno 2014, il pagamento di cui al punto 3bis, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2013, è effettuato entro il 15 gennaio 2014.”.*

2. di dare atto che l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riporta il testo aggiornato della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*legge finanziaria per gli anni 2012/2014*), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2122 in data 20/12/2013

**DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014), A PARTIRE DALL'ANNO 2013.**

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2013.

**Art. 2**  
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.

**Art. 3**  
(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (*Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*), 29 maggio 1996, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), 24 giugno 2002, n. 8 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*) e 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*) e si distinguono in:
  - a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
  - b) case per ferie (anche autogestite);
  - c) ostelli per la gioventù;
  - d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - e) posti tappa escursionistici (dortoirs);



- f) esercizi di affittacamere;
- g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
- h) case e appartamenti per vacanze;
- i) campeggi;
- j) villaggi turistici;
- k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- m) attività agrituristiche.

#### **Art. 4**

*(Soggetti preposti agli adempimenti tributari)*

1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5**

*(Misura dell'imposta)*

1. L'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
2. La determinazione dell'imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi commi 3 e 4, nel modo seguente:
  - a) deve essere individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
    - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze;
    - b2bis) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;
    - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
  - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato;
  - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
    - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;



- d2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le case e appartamenti per vacanze;
  - d2bis) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;
  - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
  - e) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
    - e1) **euro 0,20**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
    - e2) **euro 0,50**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
    - e3) **euro 0,80**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
    - e4) **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
    - e5) **euro 1,60**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
    - e6) **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
    - e7) **euro 3,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,20** per persona per notte di soggiorno.
4. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,80** per autocaravan per ogni notte di sosta.

#### Art. 6

##### *(Destinazione delle risorse)*

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
- a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con fondazioni e/o con privati;
  - c) progetti di mobilità turistica interna;
  - d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
  - e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35*).
- 1bis. Ferma restando la totale autonomia dell'amministrazione comunale nella destinazione delle risorse di cui al punto 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate

forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

**Art. 7**  
*(Esenzioni e riduzioni)*

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficiano di tariffe gratuite;
  - b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
  - c) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
  - d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
  - e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
  - f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi;
  - g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
  - h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.
- 1bis. La misura dell'imposta, determinata ai sensi dell'art. 5, può essere ridotta dal Comune fino a un massimo del 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.

**Art. 8**  
*(Dichiarazioni e versamenti)*

1. I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "*Fines modulistica per gli uffici*", contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 7 e l'imposta totale incassata, secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
- 1bis. A decorrere dall'anno 2014, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
  - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.
2. Per il solo anno 2013 la dichiarazione di cui al punto 1, da presentare entro il 15 maggio, è riferita ai soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.



- 2bis. Per il solo anno 2014, la dichiarazione di cui al punto 1bis, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2013, è presentata entro il 15 gennaio 2014.
3. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune, secondo le seguenti scadenze:
- entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
- 3bis. A decorrere dall'anno 2014, gli adempimenti di cui al comma 3 sono effettuati secondo le seguenti scadenze:
- entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
  - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.
4. Per il solo anno 2013 il pagamento di cui al punto 3, da effettuare entro il 15 maggio, è riferito ai soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.
- 4bis. Per il solo anno 2014, il pagamento di cui al punto 3bis, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2013, è effettuato entro il 15 gennaio 2014.